



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

114/2013
SETTEMBRE/7/2013 (*)
12 Settembre 2013

**L'INPS APPORTA ALCUNE
MODIFICHE ALLA COMPILAZIONE
DELLE DENUNCE TRIMESTRALI
"DMAG" DEGLI OPERAI AGRICOLI E
FLOROVIVAISTI A TEMPO
DETERMINATO.**

**CON LA CIRCOLARE N° 125 DEL 6
AGOSTO U.S. FORNISCE LE PROPRIE
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA
CORRETTA INDICAZIONE DELLE
PRESTAZIONI LAVORATIVE AD**

ORARIO RIDOTTO A SEGUITO DI EVENTI INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DATORE DI LAVORO QUALI QUELLI ATMOSFERICI E DI TIPO ECCEZIONALE.

L'INPS, con la **circolare n° 125 del 6 agosto 2013**, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione delle denunce trimestrali dei lavoratori agricoli a tempo determinato (*modello DMAG*) nel caso di una **prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quella contrattuale, normalmente determinata nella misura di 6 ore e 30 minuti.**

Come noto, le parti firmatarie del CCNL per gli operai agricoli tradizionali e florovivaisti, con **l'Avviso comune del 14 gennaio 2013**, hanno fornito l'interpretazione autentica delle norme contrattuali inerenti l'orario di lavoro, e la relativa retribuzione, al verificarsi di determinate ipotesi indicate nello stesso avviso.

Nello specifico l'art. 44 del CCNL di riferimento, stipulato il 25 maggio 2010, stabilisce che: "*l'operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro **effettivamente prestate** nella giornata*" e che "*nel caso di interruzioni dovute a **causa di forza maggiore**, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione*".

Pertanto, **laddove per avverse condizioni climatiche o atmosferiche, o per altri eventi eccezionali indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, il dipendente agricolo effettui una prestazione inferiore alle**

6 ore e 30 minuti giornaliere, la retribuzione potrà essere conseguentemente riproporzionata.

Tale rideterminazione inciderà, ovviamente, anche nella determinazione della **contribuzione** da corrispondere all'Istituto di previdenza.

Pertanto l'INPS, con il documento di prassi *de quo*, ha provveduto ad aggiornare le modalità di compilazione delle denunce DMAG per adeguarle al chiarimento fornito dalle OO.SS..

In primis, nella sezione "Dettaglio Lavoratore", è stato istituito un **nuovo codice** contrassegnato dal numero " **7** " e denominato "**part time/GOR**" riferito proprio alle giornate ad orario ridotto.

Una volta selezionato tale codice **dovranno essere indicati i seguenti ulteriori elementi** nella denuncia della manodopera occupata:

- numero complessivo dei giorni lavorati ad orario ridotto;
- totale delle ore ad orario ridotto;
- ammontare della retribuzione corrisposta per tali prestazioni di durata inferiore all'orario normale di lavoro contrattuale.

Il datore di lavoro dovrà inoltre **contrassegnare il campo "SI"**, in riferimento alla neo-dichiarazione contenuta nella DMAG, **attestando che la minor prestazione lavorativa è imputabile esclusivamente a causa di forza maggiore.**

Nel caso in cui, nello stesso mese, il lavoratore abbia prestato sia giornate di lavoro ad orario "normale" che giornate di lavoro ad orario ridotto sarà necessario **compilare una doppia sezione del "dettaglio lavoratore"**.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA